

TRIBUNALE DI VERCELLI

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

EX ART. 9, COMMA 9, L. 27 GENNAIO 2012 N. 3

ED IN SUBORDINE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14 TER L. 3/2012

Nell'interesse dei Sig.ri **GIUSEPPE MACEDONIO** (C.F. MCDGPP62EZOL736W) e **IVANA DE ANGELIS** (C.F. DNGVNI66B44F205L), entrambi residenti a Costanzana (VC), Piazza della Vittoria 5, rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Greblo (C.F. GRBFNC80E47L424); pec

omissis



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



IMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

Tutto ciò premesso e considerato i **Sig.ri Macedonio e De Angelis**, come sopra rappresentati difesi e domiciliati

CHIEDONO

IN VIA PRINCIPALE

che l'Ill.mo Tribunale adito,
verificato che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012;
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori
voglia, ex art. 12 bis e ss. L. 3/2012,
fissare immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione nei termini di cui all'art. 12 bis comma 1 ai creditori della proposta e del decreto e ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano del consumatore proposto ai sensi e ai fini dell'art. 12 bis L. 3/2012;

IN VIA SUBORDINATA

che l'Ill.mo Tribunale adito,
verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, voglia,
DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012;

NOMINARE un liquidatore;



DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

CONSENTIRE ai ricorrenti di utilizzare la casa di abitazione fino alla liquidazione;

FISSARE nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art.14 undecies e 14 terdecies della L. 3/2012;

ESCLUDERE dalla liquidazione del patrimonio , ex art. 14 ter, comma 6° L. 3/2012, i redditi dei ricorrenti, fissando l'importo mensile per loro sostentamento;

ESCLUDERE dalla liquidazione le autovetture dei ricorrenti indispensabili per gli spostamenti lavorativi e per raggiungere la scuola.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

Trieste-Vercelli, 21 settembre 2020

Avv. Francesca Greblo

